N. LXIV – LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA MONETARIA PER L'ANNO 2014

(16/12/2014)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. CCCLVII, *con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta 1'Euro come moneta ufficiale*, del 26 luglio 2001;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;

considerato che

- il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l'Unione Europea una *Convenzione Monetaria* mediante la quale ha adottato l'euro come propria moneta ufficiale, con conseguente conferimento del corso legale alle banconote e monete in euro;
- ai sensi dell'articolo 8 della *Convenzione Monetaria* lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad adottare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla convenzione, aggiornato di anno in anno;
- entro l'anno corrente occorre adottare i seguenti atti: Decisione della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013, *relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro* (BCE/2013/10); Indirizzo della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013, *che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro* (BCE/2013/11).

ha approvato la seguente

LEGGE

Articolo 1
(*Diritto d'autore sulle banconote in euro*)

1. La Banca Centrale Europea è titolare dei diritti d'autore sui disegni delle banconote in euro.
2. Lo Stato della Città del Vaticano tutela sul proprio territorio i diritti d'autore della Banca Centrale Europea relativamente alle riproduzioni emesse o distribuite in violazione degli stessi quali, tra le altre, le riproduzioni che possano influenzare negativamente la reputazione delle banconote in euro.

Articolo 2
(*Tagli e specifiche*)

1. Le banconote in euro comprendono sette tagli di banconote in euro con valori compresi tra 5 EUR e 500 EUR, raffiguranti il tema «Epoche e stili in Europa», con le seguenti caratteristiche essenziali.

Valore dominante (EUR)	Dimensioni (prima serie)	Dimensioni (seconda serie)	Colore dominante	Disegno
5	120x62 mm	120x62 mm	Grigio	Classico
10	127x67 mm	127x67 mm	Rosso	Romanico
20	133x72 mm	133x72 mm	Blu	Gotico
50	140x77 mm	140x77 mm	Arancione	Rinascimentale
100	147x82 mm	Da decidere	Verde	Barocco e Rococò
200	153x82 mm	Da decidere	Giallo -Marrone	Architettura del ferro e del vetro
500	160x82 mm	Da decidere	Viola	Architettura moderna del XX° secolo

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i sette tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano:

a) il simbolo dell'Unione europea;
b) il nome della moneta negli alfabeti romano e greco e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, il nome della moneta nell'alfabeto cirillico;
c) l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea; per la prima serie delle banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT e EKP e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote

in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE e EBC;

d) il simbolo © a indicare che il diritto d'autore appartiene alla BCE; e
e) la firma del presidente della BCE.

3. Le dimensioni delle banconote in euro della seconda serie che devono ancora essere decise dalla Banca Centrale Europea potranno essere recepite mediante decreto del Presidente del Governatorato.

Articolo 3
(*Regole sulla riproduzione delle banconote in euro*)

1. Per «riproduzione» si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell'articolo 2, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, come il colore, le dimensioni e l'uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente:

a) dalla dimensione dell'immagine; o
b) dal materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o
c) dalla circostanza che siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli.

2. Sono considerate illecite le riproduzioni che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche.

3. Sono lecite le riproduzioni conformi ai seguenti criteri non sussistendo il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche:

a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell'articolo 2, a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75% sia in lunghezza che in larghezza rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 2; o
b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come specificato dall'articolo 2, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all'articolo 2; o
c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell'articolo 2, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o
d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell'articolo 2; o
e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o
f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che

permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che:

- la parola SPECIMEN (campione) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere, e
- la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100 % non ecceda i 72 dpi.

4. In caso di riproduzioni ai sensi del comma 3, lettera f:

- la lunghezza della parola SPECIMEN deve essere pari almeno al 75% della lunghezza della riproduzione, e
- l'altezza della parola SPECIMEN deve essere pari almeno al 15% dell'ampiezza della riproduzione, e
- la parola SPECIMEN deve comparire in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell'articolo 2.

5. La Banca Centrale Europea ed il Governatorato, su ricevimento di una richiesta scritta, devono confermare che sono lecite anche riproduzioni non in linea con i criteri di cui al comma 3, se non sono confondibili da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche come descritte nell'articolo 2. Le richieste di riproduzione di banconote in euro non in linea con i criteri di cui al comma 3 sono indirizzate al Governatorato, se la riproduzione viene prodotta solo nel territorio dello Stato, o alla Banca Centrale Europea, in ogni altro caso.

6. Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente legge.

Articolo 4
(*Sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate*)

1. Il Governatorato su richiesta e alle condizioni definite nel comma 2 e nella relativa decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea di cui all'articolo 6, sostituisce le banconote in euro autentiche danneggiate laddove:

a) sia presentato più del 50% della banconota in euro; o
b) sia presentato il 50% o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

2. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate avviene conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:

a) nel dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote in euro, il richiedente deve fornire l'identificazione e la prova di essere il proprietario o la persona autorizzata;
b) nel dubbio circa l'autenticità delle banconote in euro, il richiedente deve fornire la propria identificazione;
c) in caso siano presentate banconote in euro autentiche macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate, è necessario che venga fornita dal richiedente una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;
d) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto, è necessario che venga fornita dal richiedente una dichiarazione scritta sulla causa dell'annullamento;

e) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto in seguito a rapina o furto, tentati o consumati o ad altra attività criminosa, le banconote sono sostituite solo su richiesta del proprietario o altrimenti su richiesta del richiedente autorizzato vittima dell'attività criminosa tentata o consumata che ha danneggiato le banconote;

f) nel caso di banconote in euro autentiche danneggiate da dispositivi antifurto e presentate da istituti e operatori economici di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge N. CXXVIII, *sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro*, del 30 dicembre 2010, incombe sui presentanti l'onere di una dichiarazione scritta sulla causa dell'annullamento, il riferimento e le caratteristiche del dispositivo antifurto, e di fornire informazioni dettagliate della parte che presenta le banconote danneggiate e la data di presentazione;

g) le banconote in euro autentiche danneggiate in blocco a causa dell'attivazione di dispositivi antifurto devono essere presentate in gruppi di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote in euro presentate sia sufficiente a formare tali gruppi;

h) gli istituti e operatori economici di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge N. CXXVIII, *sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro*, del 30 dicembre 2010, qualora presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno 7.500 EUR, sono tenuti a fornire documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella Legge N. XVIII, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, dell'8 ottobre 2013. Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se è raggiunta o meno la soglia di 7.500 EUR. Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato ai sensi della disciplina vigente.

3. Salvo quanto precede:

a) nei casi in cui il Governatorato abbia la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche siano state intenzionalmente danneggiate, ne rifiuta la sostituzione e le trattiene al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra Banca Centrale Nazionale. Il Governatorato sostituisce le banconote in euro autentiche danneggiate se ha la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di danneggiamento modesto, come annotazioni, numeri o brevi frasi, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente danneggiate; e

b) nei casi in cui il Governatorato abbia la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, rifiuta la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate e le trattiene, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per le indagini di competenza. Salva diversa decisione delle autorità competenti, le banconote in euro autentiche al termine delle indagini sono da considerarsi idonee alla sostituzione alle condizioni previste nei commi 1 e 2;

c) nei casi in cui il Governatorato abbia la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro autentiche danneggiate siano contaminate in modo tale da presentare un rischio per la salute e per la sicurezza, le sostituisce se il richiedente può fornire una valutazione relativa alla salute e alla sicurezza da parte delle autorità competenti.

4. Salvo quanto disposto ai commi precedenti, il Governatorato può disporre la distruzione delle banconote in euro danneggiate o dei loro frammenti, a meno che per le vigenti disposizioni debbano essere conservate o restituite al richiedente.
5. Il Governatorato designa un unico organo competente ad adottare le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro danneggiate nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. b), e ne informa la Banca Centrale Europea. In questi stessi casi il Governatorato può avvalersi della Banca d'Italia, cui trasmette anche tutta la documentazione presentata dagli esibitori o ad essa richiesta, idonea a consentire l'esame delle singole fattispecie.

Articolo 5
(*Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote in euro autentiche danneggiate da dispositivi antifurto*)

1. Il Governatorato impone il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge N. CXXVIII, *sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro*, del 30 dicembre 2010, quando questi facciano richiesta in conformità all'articolo 4 di sostituire banconote in euro autentiche che sono state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto.
2. La commissione ammonta a 10 cent di euro per banconota in euro danneggiata.
3. La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro danneggiate. La commissione è imposta su tutte le banconote in euro sostituite.
4. Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell'ipotesi di banconote in euro danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati o ad altre attività criminose.
5. Nei casi in cui il Governatorato si avvale della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la commissione di cui al comma 1 è applicata direttamente da quest'ultima.

Articolo 6
(*Ritiro delle banconote in euro*)

1. Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, pubblicata per informazione generale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri mezzi di comunicazione. Tale decisione verte almeno sui seguenti punti:
   - il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirate dalla circolazione, e
   - la durata del periodo di sostituzione, e
   - la data a partire dalla quale il tipo o la serie di banconote in euro non avrà più corso legale, e
   - il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo di ritiro e/o dopo che queste abbiano cessato di avere corso legale.
2. A carico del Governatorato sono pubblicate, nei mezzi di comunicazione dello Stato, le decisioni del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea concernente il ritiro di un tipo o una serie di banconote in euro, in conformità con le eventuali istruzioni del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

Articolo 7

(*Attuazione dei provvedimenti per contrastare le riproduzioni irregolari*)

1. Sono considerate irregolari le riproduzioni illecite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché quelle che violano il diritto d'autore della Banca Centrale Europea sulle banconote in euro, in specie quando influenzano negativamente la reputazione delle banconote in euro.
2. Qualora il Governatorato venga a conoscenza di una riproduzione irregolare sul territorio dello Stato, con comunicazione predisposta dalla Banca Centrale Europea, ordina all'autore della riproduzione irregolare di interromperne la produzione e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa.
3. Qualora il Governatorato venga a conoscenza dell'esistenza di una riproduzione irregolare disponibile in formato elettronico su siti web, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, il Governatorato ne informa immediatamente la Banca Centrale Europea, ed esegue le misure adottate da quest'ultima per rimuovere la riproduzione irregolare dalla localizzazione elettronica.
4. Qualora l'autore della riproduzione irregolare non rispetti l'ordine emesso ai sensi del precedente comma, il Governatorato ne informa immediatamente la Banca Centrale Europea.
5. Le sanzioni irrogate dalla Banca Centrale Europea in forza del Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, nonché le decisioni inerenti la propedeutica procedura di infrazione, vengono comunicate al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano che le rende efficaci ed esecutive nello Stato.
6. Qualora nello Stato penda una autonoma procedura, anche preliminare, per violazione della normativa penale vaticana, in ordine alla riproduzione irregolare di euro, ivi compresa la violazione dei relativi diritti d'autore, il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano informa, per le vie diplomatiche, la Banca Centrale Europea.
7. La Banca Centrale Europea, relativamente alle procedure di infrazione ai sensi del Regolamento 2539/98, può decidere che sia il Governatorato a svolgere le attività istruttorie. In tale caso la Banca Centrale Europea fornisce le istruzioni e conferisce al Governatorato i poteri necessari.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, va informata la Banca Centrale Europea quando:
    a) non è ragionevolmente possibile stabilire l'origine della riproduzione irregolare;
    b) la riproduzione irregolare sia stata o sarà prodotta nel territorio di diversi Stati membri dell'Unione Europea;
    c) la riproduzione irregolare sia stata o sarà prodotta fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.
9. Le richieste di informazione e di conferma relative alla liceità di una riproduzione ai sensi dell'articolo 3 sono indirizzate al Governatorato, se la riproduzione viene prodotta solo nel territorio dello Stato, o alla Banca Centrale Europea, in ogni altro caso.
10. Il Governatorato fornisce alla Banca Centrale Europea le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 8
(*Abrogazione*)

1. La presente legge abroga la Legge N. CXXX, *relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro*, del 30 dicembre 2010.
2. Qualsiasi rinvio alla Legge N. CXXX, *relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro*, del 30 dicembre 2010, deve essere inteso come rinvio alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Articolo 9
(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il 30 dicembre 2014.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 10 dicembre 2014.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, *mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Città del Vaticano, sedici dicembre duemilaquattordici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
Il Segretario Generale

ALLEGATO
(tabella di corrispondenza)

articoli, commi Legge N. CXXX/2010	articoli, commi Legge N. LXIV/2014
1	1
2, commi 1 e 2	2, comma 1
2, comma 3	2, comma 2
-	2, comma 3
3, comma 1	3, comma 1
3, comma 2	3, comma 2
3, comma 3	3, comma 3
-	3, comma 4
3, comma 4	3, comma 5
3, comma 5	7, comma 8
3, comma 6	7, comma 10
3, comma 7	3, comma 6
4, comma 1	4, comma 1
4, comma 2	4, comma 2
4, comma 3	4, comma 3
4, comma 4	4, comma 4
4, comma 5	4, comma 5
5, comma 1	5, comma 1
5, comma 2	5, comma 2
5, comma 3	5, comma 3
5, comma 4	5, comma 4
6, comma 1	6, comma 1
6, comma 2	6, comma 2
7, comma 1	7, comma 1
7, comma 2	7, comma 2
7, comma 3	7, comma 3
7, comma 4	7, comma 4
7, comma 5	7, comma 5
7, comma 6	7, comma 6
7, comma 7	7, comma 7
-	7, comma 9
-	8